Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Sabato, 30 giugno | Numero 153

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la R. guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al **Nostro Governo** colla legge 3 dicembre 1922, **n. 1601**;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i RR. decreti-legge 24 aprile 1919, n. 605, 9 novembre 1919, n. 2073, 26 febbraio 1920, n. 216, 17 marzo 1921, n. 511, e 3 aprile 1921, n. 428, recanti provvedimenti per il corpo della R. guardia di finanza;

Visti i RR. decreti-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, e 18 dicembre 1922, n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. guardia di finanza;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 95, che ha soppresso l'Ispettorato generale della R. guardia di finanza e istituito, alla dipendenza del Comando generale, un ufficio tecnico per la polizia tributaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Corpo della R. guardia di finanza dipende dal Ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) **tutelare gli uffici esecutivi della finanza;**

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra, alle operazioni militari.

Nessun appartenente al Corpo della R. Guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

La R. guardia di finanza di stanza nelle Colonie ha verso i Governatori la stessa dipendenza che ha nel Regno verso il Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata, in servizio attivo permanente, del Regio esercito, e si compone di:

Ufficiali generali.

N. 1 generale di divisione, comandante in secondo.
N. 3 generali di brigata, comandanti di gruppo.

Ufficiali superiori.

N. 14 colonnelli.
N. 85 tenenti colonnelli o maggiori.

Ufficiali inferiori.

N. 190 capitani.
N. 368 tenenti e sottotenenti, subalterni.

Sottufficiali.

N. 500 marescialli maggiori.
N. 1200 marescialli capi o ordinari.
N. 1400 brigadieri.
N. 1800 sottobrigadieri.

Truppa.

N. 2500 appuntati.
N. 18000 guardie.
N. 2600 allievi.

Il comandante generale ha inoltre a sua disposizione un generale in servizio attivo permanente del R. esercito, per coadiuvarlo nei vari servizi e più specialmente nell'organizzazione e preparazione militare del corpo.

Non sono compresi in questa tabella i militari a disposizione pel servizio dei dazi di consumo; quelli dislocati nelle colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del corpo.

Art. 3.

Il comandante generale della R. guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato dal generale di divisione comandante in secondo, dal generale del R. esercito a disposizione, da un ufficio di segreteria, da un ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa e da un ufficio tecnico-amministrativo.

Egli provvede a tutto quanto riguarda il Governo e l'Amministrazione del personale del corpo, e per regolarne l'azione di servizio prende accordi diretti coi capi delle varie Amministrazioni finanziarie.

Art. 4.

Il contingente della R. guardia di finanza è ripartito in:

a) tre comandi di gruppo di legioni;

b) 12 legioni territoriali;

c) 1 legione allievi guardie e reparti d'istruzione;

d) 1 scuola allievi ufficiali ed una allievi sottufficiali.

Le legioni territoriali si suddividono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate la legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.

Le legioni sono comandate da colonnelli, i circoli ed i battaglioni da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie da capitani; le tenenze ed i plotoni da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli maggiori e le brigate da sottufficiali.

Le scuole allievi sono comandate da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni dei gruppi, delle legioni e dei circoli.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi, le dipendenze e le circoscrizioni delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni, delle brigate, delle scuole e dei battaglioni allievi nonchè la costituzione dei vari comandi ed uffici.

Art. 5.

Il Comandante generale del Corpo è scelto dal Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro delle finanze, concordata col Ministro della guerra, ed è nomina o con decreto Reale

Il comandante in secondo del Corpo è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, approvata dal Consiglio dei ministri.

Le promozioni a generale di brigata hanno luogo a scelta fra i colonnelli che abbiano tenuto lodevolmente per due anni almeno, il comando di una legione.

I colonnelli sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli che contino almeno due anni di grado. Essi dovranno, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilità e cultura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

Al grado di tenente colonnello sono nominati i maggiori con sei anni di anzianità effettiva nel grado.

I maggiori sono tratti dai capitani che abbiano almeno cinque anni di grado, di cui due di comando di compagnia, per un terzo in ordine di anzianità e per due terzi a scelta mediante appositi esperimenti da determinarsi con decreto Reale.

I capitani sono tratti dai tenenti aventi almeno tre anni di grado, per tre quarti in ordine di anzianità e per un quarto a scelta mediante esame da determinarsi con decreto Reale.

Al grado di tenente vengono promossi i sottotenenti dopo due anni di anzianità.

I posti vacanti nel grado di sottotenente sono occupati dai militari che abbiano compiuto con buon esito il corso della scuola allievi ufficiali del corpo.

Le nomine avranno luogo in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti negli esami finali.

I sottufficiali del corpo, aventi grado non inferiore a brigadiere, il requisito della buona condotta, e età non superiore ai 30 anni, potranno essere ammessi alla scuola anzidetta mediante esame di concorso.

Fino alla concorrenza di metà dei posti è fatta facoltà al Governo di ammettere alla scuola allievi ufficiali i giovani forniti di licenza liceale o d'Istituto tecnico e nautico, i quali:

a) abbiano compiuto il 18° anno e non altrepassato il 25° anno di età;

b) possiedano i requisiti richiesti per l'ammissione nel Corpo e contraggano la ferma di servizio stabilita per i nuovi arruolati.

Qualora i posti messi a concorso fra i licenziati non vengano tutti coperti, quelli che risulteranno disponibili saranno conferiti ai sottufficiali idonei in soprannumero. Così pure quando si verificasse difetto nel numero dei sottufficiali vincitori del concorso, i posti disponibili saranno riservati ai licenziati idonei.

La durata del corso d'istruzione non potrà essere minori di due anni.

Art. 6.

I posti di maresciallo maggiore sono conferiti mediante esame d'idoneità ai marescialli capi aventi almeno due anni di effettivo comando di reparti.

La promozione a maresciallo capo è conferita dopo tre anni di grado ai marescialli ordinari idonei all'avanzamento.

I marescialli ordinari sono tratti mediante esame di idoneità dai brigadieri che abbiano almeno due anni di grado e due anni di permanenza nei reparti di confine quali sottufficiali.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri aventi almeno due anni di grado in ordine di anzianità.

Al grado di sottobrigadiere sono nominati i militari di truppa che abbiano compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo, prestato in seguito al compimento dell'istruzione nella legione allievi, sempre quando non abbiano superato il 30° anno di età.

Su conforme parere della Commissione d'avanzamento potranno essere promossi, senza frequentare l'apposito corso e senza esame, al grado di sottobrigadiere, entro un limite massimo di un decimo dei posti annualmente disponibili, gli appuntati che siano segnalati dalle autorità gerarchiche per distinti servizi e che possiedano gli altri requisiti per l'avanzamento.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nella R. guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, purchè contino un lodevole servizio di tre anni almeno da sottufficiali nei rispettivi Corpi e compiano con buon esito l'apposito corso d'istruzione.

Gli appuntati sono nominati fra le guardie raffermate.

Art. 7.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici, nè concorrere per più di due volte ad esami od esperimenti per l'avanzamento.

Indipendentemente dalle forme anzidette, i militari della R. guardia di finanza potranno conseguire la promozione al grado superiore anche per merito di guerra e per merito eccezionale, nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del R. esercito.

I modi di accertamento dell'idoneità e le condizioni per l'avanzamento dei militari del Corpo sono - in quanto non determinati dal presente decreto - disciplinati dalle norme in vigore per i pari gradi del Regio esercito, con le modificazioni che, anche in ordine alla composizione delle Commissioni di avanzamento, si renderanno necessarie per lo speciale ordinamento del Corpo e che saranno stabilite con decreto Reale.

Per la promozione ai vari gradi di ufficiale, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne inscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità od a rinunzia, non motivati da temporanee infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la prima e la seconda sia interceduto un giudizio di idoneità all'avanzamento.

Per la promozione ai gradi di colonnello e di generale è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunciato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale; quelle nei gradi di sottufficiale e di truppa con ordine del Comando generale.

Art. 8.

Il servizio prestato nel Corpo è considerato per ogni

effetto servizio militare, ed i militari sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi della loro classe di leva.

Nei casi di richiamo alle armi, coloro che appartenne o alla R. guardia di finanza vi potranno essere destinati a prestar servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, purchè non ne siano stati espulsi o licenziati per riforma, e conservino i requisiti di buona condotta.

Il Ministero delle finanze, pel tramite del Comando generale, stabilisce coi Ministeri della guerra e della marina, fin dal tempo di pace, le norme per la preparazione e l'addestramento bellico del personale del Corpo, nonchè per la costituzione ed il concorso di speciali reparti della R guardia di finanza alle operazioni militari in caso di mobilitazione.

Durante la mobilitazione i militari della R. guardia di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegni di campagna stabiliti per la fanteria e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

Art. 9.

Il reclutamento dei militari della R. guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamenti volontari;

2° per opzione degli inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del Regio esercito e della Regia marina.

Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella R. guardia di finanza sono però sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino italiano o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di aver compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentesimo anno di età, eccetto che provenga dall'esercito o dalla marina direttamente o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, nel qual caso potrà essere ammesso sino a 35 anni compiuti;

d) di possedere il requisito della costante buona condotta;

e) di non aver riportato condanne per delitti;

f) di avere costituzione fisica sana e robusta;

g) di saper leggere e scrivere.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi. La durata del periodo di istruzione è, per regola, di sei mesi. Se durante tale periodo l'allievo si dimostrerà comunque inadatto a disimpegnare il servizio nel Corpo, potrà essere prosciolto dalla ferma contratta con ordine del Comandante generale, sentita una Commissione composta dai comandanti della legione, del battaglione e della compagnia.

Art. 10.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre.

Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni di idoneità fisica ed intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali ed i militari di truppa possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme; le quali sono triennali, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 di età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o di età.

La rafferma di un anno può essere concessa per esperimento anche a sottufficiali e militari di truppa che non abbiano raggiunti gli indicati limiti di servizio o di età, quando per ragioni di salute o di condotta, non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 11.

I sottufficiali ed i militari di truppa possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di L. 400, fin quando non abbiano compiuto 13 anni di servizio nel Corpo.

Il premio viene concesso dal Ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di Massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato. La misura e la decorrenza degli interessi saranno stabilite col regolamento.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento.

Art. 12.

Il premio annuo della rafferma in corso verrà proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato sia promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessi dal far parte del Corpo; non sarà dovuto nel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I militari puniti con la retrocessione dal grado o condannati a pene che non implichino per se stesse la cessazione dal servizio nel Corpo saranno privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi il raffermato potrà essere prosciolto

dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della Massa del Corpo.

Art. 13.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gli interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della Massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento dell'ultima rafferma con premio, quando il raffermato continui a servire nel Corpo.

I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la Massa del Corpo dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 14.

Il matrimonio dei militari della R. guardia di finanza è regolato dalle disposizioni in vigore per i militari dell'esercito (arma dei carabinieri Reali) con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 15.

Al Corpo della R. guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonchè i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessari e che saranno approvate con R. decreto sentito il parere del Consiglio di Stato.

I sottufficiali ed i militari di truppa condannati per reati di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazione indebita e ricettazione, o per reati di falso, corruzione, concussione, peculato e malversazione, nonchè per quelli previsti dall'art. 16 del presente decreto sono prosciolti dal servizio, con ordine del comandante generale del Corpo senza che occorra il parere della Commissione di disciplina.

Possono essere prosciolti dal servizio i sottufficiali ed i militari di truppa che riportino condanna penale per qualsiasi altro reato se, a giudizio della Commissione di disciplina appositamente interpellata, la condanna li renda immeritevoli di appartenere ulteriormente al Corpo. La Commissione si riunisce e decide senza la presenza dell'incolpato.

Possono altresì essere prosciolti dal servizio gli appuntati e le guardie o che si mostrino praticamente inadatti a disimpegnare le attribuzioni loro affidate, o per menomate condizioni fisiche, purchè queste non siano tali da determinare la riforma, o per motivi disciplinari che non siano di tale gravità da importare la denunzia ad una Commissione di disciplina. Il proscioglimento viene disposto dal comandante generale del Corpo, sentita apposita Commissione centrale.

Il sottufficiale o militare di truppa sottoposto a giudizio penale a piede libero può essere sospeso dalla ferma di servizio allorchè il reato di cui è imputato offenda il suo decoro od il prestigio del Corpo.

Quando riporti sentenza assolutoria o sia comunque prosciolto dall'accusa può essere riassunto in servizio col grado e coll'anzianità che aveva prima della sospensione.

Art. 16.

I militari della R. guardia di finanza sono sottoposti alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale per l'esercito, anche nei rapporti coi militari del R. esercito e della R. marina.

I militari della R. guardia di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione del Corpo o dei militari che lo compongono, valori o generi, di cui essi abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, e secondo il valore del danno, dell'art. 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice al militare della R. guardia di finanza che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o dei militari che lo compongono.

È dichiarata applicabile la pena comminata dall'articolo 200 dello stesso Codice al militare del Corpo che abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio.

Art. 17.

Allorquando debbano essere giudicati militari del Corpo di qualsiasi grado, uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere alla R. guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce per i giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e dev'essere designato dal comandante della Divisione militare nella quale ha sede il tribunale.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano.

Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, as-

senza o impedimento di ufficiali del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 18.

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere ai militari della R. guardia di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolati con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 19.

Gli ufficiali che raggiungono l'età sottoindicata pei vari gradi, cessano di far parte del servizio attivo permanente e sono collocati in riforma o riposo o posizione di servizio ausiliario:

generale di divisione, anni 65;
generale di brigata, anni 62;
colonnelli, anni 58;
tenenti colonnelli, anni 56;
maggiori, anni 54;
capitani, anni 52;
tenenti o sottotenenti, anni 50.

Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resisi vacanti nel grado superiore, saranno, agli effetti dei limiti di età, considerati come promossi al detto grado.

Art. 20.

Con norme speciali da stabilirsi col regolamento organico sarà provveduto per la riammissione nel Corpo dei sottufficiali graduati e comuni della R. marina e per l'arruolamento dei macchinisti, fuochisti, elettricisti e motoristi navali eventualmente occorrenti pel servizio di vigilanza marittima; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per i militari di truppa.

Per speciali servizi d'indole tecnica o militare possono essere comandati a prestare servizio nel Corpo ufficiali e graduati della R. marina e dell'esercito. Ad essi saranno corrisposti gli stessi assegni speciali dovuti ai pari grado del Corpo.

Art. 21.

Per l'insegnamento delle varie materie nella scuola istituita per gli allievi ufficiali della R. guardia di finanza, ai termini dell'art. 4 del presente decreto, il Ministro delle finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della R. guardia di finanza e del R. esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

Art. 22.

Saranno devoluti ai sottufficiali ed appuntati della R. guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata;

b) due terzi dei posti di usciere e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze; e un sesto dei posti di usciere nelle varie Amministrazioni centrali dello Stato, ad eccezione di quella dell'interno, a termini dell'art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750.

I posti di cui alla lettera *a*) sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati alla successiva lettera *b*), in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche agli appuntati.

I sottufficiali e gli appuntati presenti al Corpo possono inoltre concorrere, rispettivamente, agli impieghi di seconda e terza categoria nelle dogane e nell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo, nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.

Art. 23.

Gli ufficiali della R. guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, non solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice di procedura penale, ma anche in relazione alle particolari facoltà conferite per le visite e le perquisizioni domiciliari dalle leggi speciali in materia di finanza.

Art. 24.

Ai militari della R. guardia di finanza spettano gli stipendi o le paghe e le indennità di servizio speciale e militare stabilite pei pari grado ed anzianità dell'arma dei RR. carabinieri.

Art. 25

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali si applicano le disposizioni vigenti per i pari grado dell'esercito.

Le paghe dei sottufficiali e dei militari di truppa possono essere ridotte ai 3/5, alla metà o essere sospese.

Sono ridotte ai 3/5 ai militari in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio ed in licenza straordinaria in attesa di collocamento a riposo.

Sono ridotte alla metà:

a) ai puniti e agli ammalati in caserma che non prestano servizio, restando a loro carico la quota di mantenimento;

b) agli ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

c) ai detenuti in attesa di giudizio penale, con diritto però di aver l'intera paga in caso di assolutoria

Sono sospese:

a) ai militari in licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo il terzo mese; ed a quelli in licenza straordinaria, di qualsiasi durata, per motivi privati;

b) ai disertori, contumaci e ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante l'espiazione della pena;

c) ai militari che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro reparto o se ne assentino.

A datare dal 1° luglio 1923, le paghe dei sottufficiali e militari di truppa che non prestano servizio, perchè ricoverati in luoghi di cura, sono ridotte della retta di ospedalità che devesi corrispondere alle direzioni degli ospedali od altri stabilimenti di cura. Qualora la retta anzidetta sia superiore alla paga del militare ricoverato, la differenza starà a carico del bilancio delle finanze.

Art. 26.

Lo Stato verserà alla massa del Corpo un contributo mensile di L. 15 per ciascun maresciallo, elevato a L. 25 per ogni sottufficiale degli altri gradi o militari di truppa, esclusi gli allievi, quale concorso alla spesa vestiario.

Sono concesse, per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità giornaliere ai sottufficiali e militari di truppa:

che prestano servizio alpestre, L. 0,85;

dei reparti volanti interni, L. 0,65;

dei reparti volanti di linea, di quelli stanziali, di quelli siti in località malariche, addetti ai reparti d'istruzione ed ai vari comandi del Corpo, L. 0,50;

del contingente di mare, L. 0,85;

ai sottufficiali comandanti di brigata, L. 2;

ai sottufficiali comandanti di sezione, L. 3

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed ai militari di truppa solo quando prestano effettivo servizio presso i Comandi e reparti.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa ai quali non sia dato l'alloggio in natura, è corrisposta una indennità mensile nella misura stabilita per i pari grado dell'arma dei Reali carabinieri.

Art. 27.

Le indennità per trasferimenti, per spese di giro e di ufficio, per missioni, di carica, di comando, di residenza disagiata, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, per spese di cancelleria ai comandanti di reparto e per servizi non previsti dalla presente legge, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ai sottufficiali e militari di truppa assegnati per la prima volta al confine in servizio alpestre, si corrisponde un'indennità di lire cento per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ad ogni nuovo arruolato nel Corpo viene accreditata la somma di lire seicento per assegno di primo corredo, ed uguale somma e per lo stesso titolo si corrisponde a ciascun allievo ufficiale all'atto della nomina a sottotenente.

Art. 28.

Per il collocamento a riposo e in riforma e per la liquidazione della pensione ai militari della R. guardia di finanza si applicano dal 1° gennaio 1924 le disposizioni in vigore per l'arma dei RR. carabinieri. Per le loro vedove ed orfani, invece, le stesse disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1923.

Art. 29.

Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere, entro il limite numerico di un decimo della forza organica del Corpo e della relativa spesa, un contingente di militari atti allo speciale servizio.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e per i servizi interni nelle dogane si potranno mantenere, nei limiti della forza organica anzidetta, 288 marescialli fra capi ed ordinari, non più idonei al servizio attivo, purchè possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento. L'assegnazione ai servizi doganali è definitiva.

Art. 30.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme:

a) per l'arruolamento, l'armamento e la divisa della R. guardia di finanza, per l'istruzione degli allievi, per la mobilitazione e formazione di guerra, per la concessione delle licenze ordinarie e straordinarie, per la cessazione dal servizio, per il conferimento dei posti di cui all'art. 22, per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del Corpo e per la concessione delle rafferme;

b) per la formazione ed amministrazione della Massa del Corpo, per la contabilità dei premi di rafferma, per la liquidazione dei crediti erariali, per il rimborso delle spese e le istruzioni per le indennità;

c) per il servizio del Corpo.

Disposizioni transitorie.

Art. 31.

Il premio di L. 1500 dovuto ad ogni arruolato nel Corpo all'atto del suo passaggio nel servizio attivo, a'

sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restando salvo i diritti acquisiti dai militari arruolatisi nel Corpo anteriormente alla data medesima.

Art. 32.

All'attuale titolare della cattedra di ruolo per le lettere italiane nella Scuola allievi ufficiali sarà conservato il trattamento economico e giuridico stabilito dalla legge 29 dicembre 1910, n. 894, e dal R. decreto-legge 17 marzo 1921, n. 511.

Art. 33.

Col 30 giugno 1923 non saranno più riassunti o comunque trattenuti in servizio militari che non abbiano i requisiti prescritti per ottenere la riammissione o rafferma nel Corpo, e col 31 luglio 1923 s'intenderanno revocate tutte le riassunzioni o protrazioni di servizio con scadenza posteriore alla data medesima.

Art. 34.

I militari dei vari gradi che risulteranno eccedenti alle nuove tabelle organiche saranno considerati fuori ruolo e saranno riassorbiti nei quadri di mano in mano che si verificheranno vacanze; restando conseguentemente e per altrettanto tempo sospese le promozioni nei gradi medesimi. Le spese per tale personale continueranno ad essere a carico del bilancio ordinario della R. guardia di finanza.

Art. 35.

Le prescrizioni di cui ai numeri III, IV e VIII delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito, si applicano anche agli ufficiali generali della Regia guardia di finanza nelle uguali condizioni di grado e di carica.

Art. 36.

Il beneficio di cui all'art. 2 - 2° comma - del decreto Luogotenenziale 19 marzo 1916, n. 419, è conservato ai maggiori che anteriormente al 4 novembre 1918, abbiano comandato battaglioni mobilitati.

Le nuove disposizioni relative all'avanzamento al grado di maggiore saranno applicate dopo che siano stati promossi tutti i capitani risultati vincitori dell'ultimo concorso di esame, e per il 1° esperimento a scelta si prescinderà dalla condizione che il capitano abbia comandato per due anni una compagnia.

I capitani riusciti idonei nell'ultimo esame di concorso, saranno dispensati da ulteriori esperimenti per l'avanzamento al grado di maggiore per anzianità.

Fino al 1° luglio 1925 l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario continuerà ad essere regolato dalle norme stabilite dal decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073.

Art. 37.

Sui premi di rafferma maturati e non riscossi alla data del presente decreto cessa la corresponsione di qualsiasi interesse.

Art. 38.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997;

Visto il R. decreto 1 febbraio 1920, n. 116, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, ed interim per gli Affari Esteri e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Colonie, per la Guerra e per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra le indennità e le competenze di qualsiasi natura di cui all'articolo 66 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, devono intendersi compresi i compensi previsti dall'art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 2.

L'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai Magistrati, ai Capi ed inse-

gnanti negli istituti d'istruzione superiore e media, nonchè agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro benefizio loro spettante :

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati e invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giustà la tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922 ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1890, modificato col precedente art. 2 del presente decreto, si applicano anche agli ufficiali del Regio Esercito (compresi quelli delle categorie in congedo) in sostituzione dell'art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, nonchè agli ufficiali della R. Marina (compresi quelli delle categorie in congedo) in sostituzione dell'articolo 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono estese agli impiegati ed agenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate, i quali abbiano conseguito il titolo di studio prescritto per la categoria cui aspirano, anche posteriormente al 30 settembre 1922, purchè in una delle sessioni di esami dell'anno accademico o scolastico 1921-22.

Fermo il termine del 30 giugno 1923, stabilito dal citato articolo 47, il passaggio, ai sensi dell'articolo medesimo e del precedente comma, potrà essere chiesto anche in categoria superiore di altra amministrazione, nella quale vi siano le necessarie vacanze di posti, ove nell'amministrazione, cui l'impiegato o agente appartiene, manchi la categoria alla quale esso può aspirare per il titolo di cui è in possesso.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche nel caso, in cui nella categoria superiore, alla quale l'impiegato o agente ha diritto di aspirare nella propria Amministrazione, difettino i posti vacanti.

Art. 5.

L'articolo 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è sostituito dal seguente :

« Gli ufficiali delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 7, 8 e 9, pur trovandosi nelle condizioni previste per averne diritto, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro richiamo alle armi, eccetto che nei richiami di cui al successivo articolo 14 ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della Regia Marina delle categorie in congedo, in sostituzione di quella stabilita dall'articolo 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, per quanto riguarda i benefici di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto stesso, e con esclusione del richiamo in servizio di cui al successivo articolo 13 del decreto medesimo.

Art. 6.

L'art. 14 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente :

« Agli ufficiali delle categorie in congedo, quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado :

Sottotenente	L.	6.000
Tenente	»	7.000
Capitano	»	9.000
Maggiore	»	11.000
Tenente colonnello	»	13.000
Colonnello	»	14.000
Brigadiere generale	»	16.000
Maggior generale	»	18.000
Tenente generale	»	20.000

Agli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e speciale è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello, come sopra stabilito per il loro grado ».

Resta analogamente modificato l'art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 7.

L'articolo 17 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente :

« Gli ufficiali promossi a grado superiore, ai quali spetterebbe nel grado stesso uno stipendio minore dell'ultimo goduto nel grado precedente, conservano il maggiore stipendio sino a quando abbiano diritto ad uno stipendio superiore ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della R. Marina in sostituzione di quella recata dall'articolo 16 del regio decreto 27 ottobre 1922, numero 1462.

Art. 8.

L'art. 24 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è sostituito dal seguente :

« Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi per motivi disciplinari o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione della paga e dello stipendio, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione ».

Art. 9.

L'art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione delle paghe e degli stipendi per i sottufficiali del R. Esercito, compresi quelli dei carabinieri reali e quelli richiamati dal congedo si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 7, 8 e 9 ».

« I sottufficiali, compresi quelli dei carabinieri reali, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 7, 8 e 9, pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi.

« I sottufficiali ai quali, nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stpendio o una paga inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore ».

Art. 10.

All'articolo 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è aggiunto il seguente capoverso:

« I sottufficiali della R. Marina, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 (pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto) avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi ».

E' applicabile ai sottufficiali della R. Marina, la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 9 del presente decreto, che modifica l'art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituto dal seguente:

« Per i personali civili e per i militari, compresi quelli richiamati dal congedo, i primi due anni effettivamente trascorsi in servizio nelle Colonie italiane, complessivamente, anche ad intervalli, in qualsiasi epoca dalla loro fondazione ed anche nei gradi precedenti a quello attualmente ricoperto, salve le disposizioni di cui al successivo articolo 8, saranno calcolati per intero, in aumento all'anzianità utile agli effetti dello stipendio o della paga, e per una volta tanto ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'arteolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi di cui al precedente comma, il beneficio goduto in un grado non può essere invocato in caso di promozione a grado superiore ».

Art. 13.

L'articolo 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Per i personali civili che, avendo prestato servizio nelle Colonie italiane in categorie inferiori, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, in tali categorie, del beneficio di cui al precedente articolo 5, o ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle Colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado rivestito nella categoria superiore, calcolando per metà il tempo che riguarda i primi due anni e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi ».

Se, però, tenuto conto del solo servizio prestato nelle Colonie nella categoria superiore, dal computo di tale servizio, fatto in base alle norme di cui al precedente articolo 5, risulti un beneficio maggiore, all'impiego verrà fatto quest'ultimo trattamento.

Per gli impiegati che abbiano prestato servizio militare nelle Colonie italiane, tale servizio sarà computato con le norme di cui al precedente art. 5, anche se prestato mentre appartenevano a categorie diverse da quella di cui attualmente fanno parte. Sarà altresì computato secondo le norme stesse il servizio militare prestato nelle Colonie anteriormente alla nomina all'impiego civile ».

Art. 14.

Il primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato con l'art. 15 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637 è sostituito dal seguente:

« Il servizio militare prestato prima della nomina ad ufficiale anteriormente al 26° anno di età, è computato per la metà e non oltre i quattro anni. Quest'ultima disposizione, però, non riguarda gli ufficiali del corpo R. Equipaggi, nè gli ufficiali macchinisti provenienti dalla scuola macchinisti e dai reclutamenti speciali ».

Art. 15.

Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe, il servizio prestato dai militari nelle località ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637:

CINA. — *a*) Per i militari del R. esercito formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (e non oltre il 31 dicembre 1901);

b) Per i militari della R. Marina imbarcati su navi della forza navale oceanica, o su piroscafi noleggiati dallo Stato, operanti a Nord del 22° grado di latitudine Nord nei mari della Cina, e per il personale suddetto sbarcato in territorio cinese: dal 30 maggio 1900 al 31 dicembre 1901.

EGEO. — *a*) Per i militari del R. Esercito: dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918;

b) Per i militari della R. Marina: il servizio prestato durante la guerra 1911-12 in Egeo a bordo delle Regie navi o delle navi mercantili requisite o noleggiate, ed a terra, nelle Isole del Dodecanneso, fino al trattamento di Losanna (18 ottobre 1912), nonchè il servizio prestato a terra durante la guerra 1915-1918 nel Dodecanneso, a meno che esso non sia già computato ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

ALBANIA. — *a*) Per i militari del R. Esercito e per quelli della R. Marina dislocati a terra: dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920;

b) Per i militari della R. Marina imbarcati: il tempo passato entro il periodo medesimo su unità facenti parte del Comando Superiore Navale presenti in quelle acque.

MURMANIA. — Per i militari del R. Esercito: dal 14 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

SIBERIA ASIATICA. — Per i militari del R. Esercito: dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15 si applicano, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, a favore degli impiegati e agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi i Magistrati e i Capi ed insegnanti degli Istituti di istruzione superiore, e media, e gli avventizi aventi titolo a sistemazione in ruolo a norma di disposizioni in vigore, i quali abbiano perstato servizio in qualità di militari o assimilati nelle località e nei periodi indicati nel medesimo articolo 15.

Art. 17.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 41 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, si estendono agli impiegati che prestarono servizio militare nelle Colonie italiane, dalla loro fondazione a tutto il 31 marzo 1922, o nelle località di cui al precedente articolo 15, per i periodi nell'articolo stesso stabiliti.

Art. 18.

Nella tabella *C* annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, allo elenco delle paghe per i secondi Capi della Regia Marina, è introdotta la seguente aggiunta:

« Lire sei al secondo Capo anziano vincolato con ferma di leva ».

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 3, 5 a 12, 14 e 15 del presente decreto sono estese anche agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo della Regia Guardia di finanza, e delle Capitanerie di Porto, nonchè a quelli già appartenenti al soppresso corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, comunque riassunti in servizio militare o civile nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° aprile 1922 e dalla stessa data restano abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
A. DE STEFANI
FEDERZONI
A. DIAZ.
THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1299 che, in esecuzione della legge 2 aprile 1922. n. 389 approva il regolamento recante provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 della legge 2 aprile 1922, n. 389;
Veduto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle Carceri approvato con Regio Decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;
Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto, di concerto con il Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il qui unito regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1922, n. 389, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.
A. DE STEFANI.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1922, n. 389 recante provvedimenti per l'istituzione di agenti carcerari ausiliari e altri provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle Carceri.

Art. 1.

I pensionati provenienti dai corpi armati dello Stato che chiedono di essere assunti come agenti carcerari ausiliari, devono presentare istanza su carta da bollo, nella quale devono indicare il Corpo da cui provengono, il servizio in esso prestato e gli assegni di riposo di cui sono provvisti, specificando il numero e la data del libretto loro rilasciato per la pensione di tali assegni.

A corredo della domanda devono produrre i seguenti documenti:

1. atto di nascita;

2. certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dello ultimo domicilio;

3. congedo ottenuto dal Corpo al quale il pensionato ha appartenuto;

4. dichiarazione medica da cui risulti che il pensionato è ancora idoneo al servizio carcerario.

I documenti di cui ai numeri 2 e 4 devono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda.

Il Ministero, prima di addivenire alla assunzione del pensionato, chiederà il foglio matricolare di lui, il certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'articolo 621 del codice di procedura penale e assumerà tutte le informazioni che crederà opportuno.

Art. 2.

Non possono essere assunti coloro che non abbiano tenuto dopo il collocamento a riposo buona condotta, che siano stati espulsi da pubblici uffici o puniti per gravi infrazioni alla disciplina, mentre prestavano servizio negli altri corpi armati, coloro che abbiano subito condanne penali per delitti dolosi o siano stati colpiti da ordinanza di ammonizione ai sensi della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie III).

Art. 3.

I pensionati provenienti da corpi armati diversi da quello degli agenti di custodia che abbiano raggiunto il grado di maresciallo, saranno equiparati, dopo aver superato il corso di cui all'articolo 2, primo capoverso, della legge 2 aprile 1922, n. 389, ai sottocapi di prima classe; quelli che avevano grado di brigadiere o vicebrigadiere ai sottocapi di seconda classe.

Coloro che avevano raggiunto il grado di guardia scelta o altro equivalente saranno equiparati alle guardie.

Art. 4.

L'assegno giornaliero, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge, è stabilito nella misura seguente:

Comandante	L. 7.00
Capiguardia di prima classe	L. 6.50
Capiguardia di seconda classe	» 6.25
Sottocapi guardia di prima classe	» 5.75
Sottocapi guardia di seconda classe	» 5.50
Guardie scelte	» 5.25
Guardie	» 5 —

Art. 5.

I pensionati riassunti in servizio come ausiliari, mentre acquistano il diritto alla indennità di caroviveri, che percepiscono gli agenti in servizio attivo, perdono quello che loro compete come pensionati.

Art. 6.

Gli agenti di custodia, che al compimento del cinquantesimo anno di età intendono essere trattenuti nel corpo, dovranno, tre mesi almeno prima del compimento dei cinquanta anni, presentare apposita domanda in carta da bollo diretta al Ministero della Giustizia.

Tale domanda sarà inviata dal direttore col foglio matricolare dell'agente, con le informazioni sulla condotta di lui e sulla sua idoneità fisica e intellettuale a continuare a prestare servizio.

Gli agenti che non presenteranno tale domanda si intenderanno rinunciatari.

I comandanti e capi guardia dovranno rilasciare dichiarazione con la quale si obbligano, qualora vengano trattenuti in servizio, di lasciare l'alloggio, appena il Ministero lo richiederà, dichiarandosi edotti che, in caso di inadempienza, saranno senza altro collocati a riposo.

Art. 7.

Gli agenti ausiliari e quelli trattenuti saranno preferibilmente destinati all'ufficio di scritturali, ma devono disimpegnare qualunque altro servizio venga loro affidato.

Art. 8.

In servizio gli agenti ausiliari saranno considerati come meno anziani degli agenti di pari grado e classe del servizio attivo.

Nei confronti fra di loro l'anzianità degli ausiliari a parità di grado è determinata dalla data di assunzione ad ausiliario e tra nominati nella stessa data dalla anzianità che avevano nel corpo nel quale furono pensionati.

Gli agenti di custodia trattenuti in servizio conservano l'anzianità che loro compete secondo il posto che hanno nel ruolo.

Art. 9.

Ai comandanti e capiguardia trattenuti in servizio che perdono l'alloggio in natura e a quelli riassunti, a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge sarà corrisposto in luogo di tale alloggio l'indennità prevista per gli agenti ammogliati dall'articolo 9 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708.

Visto: D'ordine di S. M.

Il Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto
OVIGLIO.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1343, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione giuridico- finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921, fra l'Italia e la Repubblica cecoslovacca.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri, di concerto con i Ministri della Giustizia e degli Affari di Culto, delle Finanze e dell'Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione giuridico-finanziaria, firmata a Roma il 23 marzo 1921, fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Art. 2.

Il presente Decreto, che entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

CONVENZIONE GIURIDICO-FINANZIARIA.

Col fine di regolare alcuni rapporti di carattere giuridico-finanziario fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti:

LUDOVICO LUCIOLLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle Finanze del Regno d'Italia;
ARTURO RICCI BUSATTI, Segretario Generale del Consiglio del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia;
ZDENĚK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Cecoslovacca;
ZDENĚK FAFL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Repubblica Cecoslovacca;
in virtù dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

Art. 1.

1. — I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo, prima del 3 novembre 1918, fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente convenzione, da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo; dall'altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti:

a) I debitori residenti nei territori annessi all'Italia pagheranno, per ogni corona austro-ungarica, lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi);

b) I debitori residenti nel territorio cecoslovacco pagheranno, per ogni corona austro-ungarica in valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi) al saggio del cambio di Ginevra, fra la lira italiana e la corona cecoslovacca, del giorno del pagamento.

2. — I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette dopo il 3 novembre 1918, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, salvo patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori annessi all'Italia, sia dai debitori residenti nel territorio cecoslovacco, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

3. — I debiti di qualunque genere espressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico che al momento della firma della presente convenzione risiedono, da un lato, nel territorio delle antiche provincie d'Italia; dall'altro nel territorio cecoslovacco saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dal giorno della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

4. — Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, le persone, le imprese, le società e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918 succursali registrate giudizialmente nelle nuove provincie annesse all'Italia, e, rispettivamente, le persone, le imprese, le società e gli istituti delle nuove provincie italiane, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918 succursali registrate giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obbligazioni contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale è od era registrata.

5. — Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, con effetto retroattivo, nei casi in cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.

6. — Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle polizze di assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;

b) ai rapporti di debito e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compensazione, a norma dei trattati di pace.

Art. 2.

I pagamenti di cui all'articolo precedente potranno essere prorogati a favore del debitore, che sia vittima di danni diretti di guerra, per un termine non maggiore di mesi sei dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 3.

L'Italia prende atto che la Cecoslovacchia, fin dall'inizio della sua liberazione, ha abrogato con decreto 9 novembre 1918, i provvedimenti eccezionali di guerra emanati dai cessati governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.

La Cecoslovacchia, a sua volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1919.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione prevista dall'articolo 238 e dai comma *a)* ed *f)* dell'articolo 297 del Trattato di pace di Versailles, dall'articolo 184 e dai commi *a)* ed *f)* dell'articolo 249 del Trattato di pace di San Germano e dagli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, secondo i detti articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti contraenti, si trovino sul territorio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni, società ed imprese già nemiche, per i quali sussistono le condizioni predette, i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.

Le indennità previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico dello Stato al quale esse incombono a norma dei trattati di pace.

I beni saranno restituiti nello stato in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico dello Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate le spese sostenute per eventuali migliorie.

Le Alte Parti contraenti assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone già appartenenti alla cessata monarchia austro-ungarica le quali abbiano acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti, la nazionalità di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati oggetto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili, per ragioni politiche.

Il presente articolo non riguarda il materiale ferroviario, che sarà oggetto di accordi separati.

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati già nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli oggetti restituiti agli Stati alleati in applicazione delle disposizioni degli articoli 238 del trattato di Versailles, 184 del trattato di San Germano e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.

Art. 4.

Per l'applicazione dell'articolo 3 saranno considerate sudditi cecoslovacchi le persone fisiche che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, avranno dimostrato di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pieno diritto, sia mediante opzione, in conformità delle disposizioni dei trattati di pace.

Le persone che potranno acquistare la cittadinanza cecoslovacca in applicazione del trattato di pace di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del trattato medesimo.

Per profittare delle disposizioni dell'articolo 3 gli interessati dovranno rinunciare alla facoltà che i trattati di pace possono riservare loro di optare per la nazionalità già nemica.

Il riconoscimento della nazionalità cecoslovacca alle società per azioni sarà fatto caso per caso, di comune accordo.

Art. 5.

Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 [illegible]denti gli interessati presenteranno domanda documentata al Ministero degli affari esteri del rispettivo Stato, il quale ne farà trasmissione a quello dell'altro Stato. Il Ministero ricevente avrà cura che la domanda abbia corso nel più breve termine.

Le condizioni da provare a termini del primo e del secondo comma dell'articolo 4 saranno dimostrate con certificati del Ministero degli affari esteri cecoslovacco trasmessi per via diplomatica.

Art. 6.

La Cecoslovacchia dichiara di riconoscere senz'altro come italiane le persone fisiche o giuridiche e le società commerciali, che dalle autorità del Regno d'Italia, in relazione ai trattati di pace di San Germano e di Trianon e al trattato di Rapallo, siano riconosciute come di nazionalità italiana.

Art. 7.

Le società commerciali e civili delle antiche provincie italiane, già ammesse dai cessati governi austriaco, ungherese o germanico, all'esercizio del commercio e dell'industria nei territori dell'antica monarchia austro-ungarica o dell'antico Regno di Prussia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, domanda di ammissione alle autorità cecoslovacche competenti, le quali decideranno secondo i criteri stabiliti nell'articolo 6 del Trattato di commercio italo-cecoslovacco concluso in data d'oggi.

Fino alla decisione definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le società predette potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio della Cecoslovacchia.

Per le società delle antiche e delle nuove provincie italiane, che avevano già il 24 maggio 1915 una succursale nel territorio facente parte attualmente della Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sarà concessa obbligatoriamente dal Governo della Repubblica. Non sarà fatto dall'Italia un trattamento meno favorevole alle società cecoslovacche in condizioni analoghe.

Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 6 del trattato concluso a Sèvres il 1° agosto 1920, fra l'Italia e gli Stati cessionari di territori già appartenenti all'antica monarchia austro-ungarica, in quanto siano più favorevoli, non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

I sudditi delle Alte Parti contraenti godranno dello stesso trattamento stabilito, in ciascuno dei due Stati, in favore dei propri nazionali, per tutto quanto concerne l'annullamento degli atti emanati o compiuti dal nemico nei territori da esso occupati.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto, previsto nella parte X, Sezione VI, del trattato di pace di San Germano e nelle sezioni corrispondenti degli altri trattati di pace, come definitive, e di renderle obbligatorie nel proprio territorio, in conformità delle disposizioni in vigore in cascuno dei due Stati, rispettivamente, circa l'esecuzione delle sentenze straniere.

Art. 10.

Le Alte Parti contraenti si impegnano di concludere al più presto una convenzione speciale diretta ad evitare le doppie imposizioni e la evasione dalle imposte.

Per un periodo di almeno tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, qualora quella speciale di cui sopra non fosse conchiusa prima di questo termine, nessun provvedimento definitivo sarà preso dal Governo cecoslovacco a carico di cittadini italiani, circa l'applicazione dell'imposta sul patrimonio.

Lo Stato cecoslovacco resta libero di adottare provvedimenti di cautela per la esazione dell'imposta che rimarrà sospesa, per somme non eccedenti l'ammontare dell'imposta medesima.

Art. 11.

Fino a che i fedecommessi saranno conservati dalla legislazione delle Alte Parti contraenti, i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra, dal diritto di percepirne le rendite, salvo le disposizioni particolari degli statuti vigenti per i singoli fedecommessi.

Quando da una delle due Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommessi e allo scioglimento del vincolo fedecommissario, o in altro modo fosse tolto tale vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente dei nazionali.

Art. 12.

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte ad un arbitro che sarà designato d'accordo fra le Alte Parti contraenti.

Art. 13.

La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana l'altro in lingua ceca, sarà ratificata e entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI (L. S.) FIERLINGER
(L. S.) RICCI BUSATTI (L. S.) FAFL

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI.

Relazione e Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1367, che reca norme speciali nei riguardi dell'ordinamento e della contabilità del Provveditorato generale dello Stato.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 28 giugno 1923, sul decreto che reca norme speciali nei riguardi dell'ordinamento e della contabilità del Provveditorato Generale dello Stato.

SIRE!

Per adempiere nel modo più semplice ai compiti del Provveditorato generale dello Stato è sembrato opportuno che per le piccole spese di ufficio per decine di migliaia di partite pagabili con ruoli di spese fisse e per i fitti di stabili privati nessuna necessità dovesse imporsi di passare i relativi fascicoli al Provveditorato; e si è quindi disposto che gli incarti e tutti gli atti rimanessero presso le rispettive Amministrazioni ad evitare un doppio lavoro contabile e un turbamento nel normale andamento del pagamento delle spese suddette.

Si è ritenuto anche necessario rendere sollecito il pagamento delle forniture che assume direttamente il Provveditorato generale e si è disposto per la istituzione di una contabilità speciale alla quale affluiranno i fondi che gradualmente si riterranno necessari al servizio dei pagamenti.

In questo modo si conseguirà certamente una notevole semplificazione dei servizi sopra indicati, ed a tale scopo ho redatto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce il Provveditorato Generale dello Stato presso il Ministero delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio dei pagamenti del Provveditorato Generale dello Stato potranno emettersi mandati di anticipazione, senza limiti di somma, il cui importo sarà versato in apposita contabilità speciale, istituita, a decorrere dal 1° luglio 1923, presso tutte le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Per detta contabilità speciale il Provveditore Generale dello Stato presenterà, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il rendiconto dell'esercizio stesso alla Ragioneria Centrale del Ministero delle finanze, che ne curerà la revisione e l'inoltro alla Corte dei conti.

Tutti gli impegni da soddisfarsi mediante i fondi versati alla contabilità speciale di cui al presente articolo, saranno denunciati alla predetta Ragioneria centrale, nei modi e termini previsti dalle disposizioni vigenti, all'atto stesso in cui vengono assunti, e, in ogni caso, prima della emissione dei corrispondenti ordinativi di pagamento.

Art. 2.

Le singole Amministrazioni continueranno ad emettere, a norma dei rispettivi ordinamenti, per conto del Ministero delle finanze, i ruoli di spese fisse per fitti di stabili privati e spese d'ufficio dei servizi dipendenti.

Detti ruoli saranno emessi con imputazione ai capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per la gestione del Provveditorato generale dello Stato e per somme eguali a quelle autorizzate nell'esercizio finanziario 1922-23, salve le variazioni che si rendessero necessarie, le quali dovranno, però essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato.

La emissione dei ruoli e mandati predetti verrà comunicata al Provveditorato Generale, che ne darà notizia, a tutti gli effetti, alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi ai ruoli di spese fisse, di cui al presente articolo, rimane affidata alle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1360, riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dei circoli di corte di assise del Regno è determinata dall'annessa tabella.

La nuova circoscrizione giudiziaria andrà in attuazione il 1° ottobre 1923.

Per tale data può essere stabilita l'apertura delle sessioni delle corti di assise di nuova istituzione, i presidenti delle quali avranno facoltà di compiere, anche prima di detto giorno, gli atti preliminari anteriori al giudizio.

Fino al 30 settembre 1923 i giudizi delle corti di assise continueranno a svolgersi secondo le circoscrizioni attualmente in vigore.

Art. 2.

Nei procedimenti per citazione diretta, dopo il deposito dell'atto di accusa in cancelleria, e in quelli con istruzione formale, dopo trascorso il termine per ricorrere alla Corte di cassazione contro la sentenza di rinvio della sezione di accusa dopo respinto il ricorso, il presidente della Corte di assise, competente secondo le circoscrizioni attualmente in vigore se può fissare per il dibattimento un'udienza non posteriore al 20 settembre 1923 e preveda che il dibattimento possa essere ultimato entro il 30 dello stesso mese, pronuncia il decreto di fissazione dell'udienza.

In caso diverso trasmette gli atti alla cancelleria della Corte di assise competente secondo le nuove circoscrizioni, per l'ulteriore corso a norma di legge.

Art. 3.

I dibattimenti cominciati prima del 30 settembre 1923, se in tale giorno non siano esauriti, saranno proseguiti fino alla pronuncia del verdetto e della sentenza.

Art. 4.

Per il funzionamento delle corti di assise dal 1° ottobre 1923 e fino all'approvazione delle liste definitive per il nuovo anno, ferma rimanendo la composizione delle attuali liste dei giurati, esse saranno fuse o ripartite in guisa che la lista di ciascun circolo venga formata dai giurati appartenenti ai singoli mandamenti compresi nella giurisdizione del circolo secondo la nuova circoscrizione, avuto riguardo alla composizione dei mandamenti quale è stabilita col regio decreto 24 marzo 1923, n. 601. Qualora, per effetto di errori eventualmente incorsi nella modificazione delle liste, disposta dal presente articolo, siano state estratte, come giurati, persone che appartengono a comuni non compresi nella giurisdizione della Corte di assise secondo le nuove circoscrizioni, tali persone saranno, secondo i casi, sostituite a norma dell'art. 29 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 o ricusate a norma dell'art. 40 della legge stessa. Se però l'errore sia rilevato successivamente, la inclusione di dette persone nella giuria della causa non potrà costituire motivo di nullità del giudizio.

La modificazione delle liste a norma del precedente comma sarà fatta a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise, il quale provvede alla formazione della lista generale dei giurati ordinari e di quella speciale dei giurati supplenti non oltre il 30 agosto 1923, e quindi alla trasmissione delle liste stesse ai presidenti dei tribunali compresi nel circolo e allo imbussolamento dei cartellini dei giurati nelle urne, a termine degli articoli 22, 26 e 28 della citata legge 8 giugno 1874.

Art. 5.

Per le istruzioni, anche quando si tratti di procedimenti di competenza della corte di assise, si osservano le disposizioni del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602 in quanto siano applicabili.

Nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise, il procuratore generale, dopo avere redatto l'atto di accusa, se ritenga che il dibattimento possa essere fissato prima del 20 settembre 1923, deposita l'atto nella cancelleria della corte di assise competente secondo l'attuale circoscrizione; altrimenti lo deposita presso la cancelleria della corte competente secondo le nuove circoscrizioni, e, se questa appartenga ad altro distretto, trasmette l'atto di accusa al competente procuratore generale della Corte di appello per l'ulteriore corso.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

DISTRETTO della Corte di appello	CAPOLUOGHI dei Circoli	TRIBUNALI compresi nei Circoli	CORTI ORDINARIE	CORTI STRAORDINARIE
Ancona	Ancona	Ancona	Ancona	
	Pesaro	Pesaro	Pesaro	
	Macerata	Macerata	Macerata	
		Ascoli Piceno		Ascoli Piceno
Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	
		Avezzano		
		Sulmona		
	Chieti	Chieti	Chieti	
	Lanciano	Lanciano	Lanciano	
	Teramo	Teramo	Teramo	
Bari	Bari	Bari	Bari	
		Trani		Trani
	Foggia	Foggia	Foggia	Foggia
	Lecce	Lecce	Lecce	
		Taranto		Taranto
Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	
	Forlì	Forlì	Forlì	
	Modena	Modena	Modena	
	Parma	Parma	Parma	
	Piacenza	Piacenza	Piacenza	
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	
Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari
		Lanusei		
		Oristano		Oristano
	Sassari	Sassari	Sassari	
		Nuoro		Nuoro
		Tempio Pausania		Tempio Pausania
Catania	Catania	Catania	Catania	Catania
		Caltagirone		Caltagirone
		Nicosia		Nicosia
	Siracusa	Siracusa	Siracusa	
		Modica		Modica
Sezione di Messina . .	Messina	Messina	Messina	
		Patti		
	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	
Catanzaro . . .	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro	
		Monteleone di Calabria		Monteleone di Calabria
		Nicastro		Nicastro
	Cosenza	Cosenza	Cosenza	
		Castrovillari		Castrovillari
		Rossano		Rossano
	Palmi	Palmi	Palmi	
		Gerace Marina		Gerace Marina
Firenze	Firenze	Firenze	Firenze	
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	
	Livorno	Livorno	Livorno	
	Lucca	Lucca	Lucca	
	Pisa	Pisa	Pisa	
	Siena	Siena	Siena	
Genova	Genova	Genova	Genova	
		Spezia		Spezia
	Massa	Massa	Massa	
	San Remo	San Remo	San Remo	
	Savona	Savona	Savona	

DISTRETTO della Corte di appello	CAPOLUOGHI dei Circoli	TRIBUNALI compresi nei Circoli	CORTI ORDINARIE	CORTI STRAORDINARIE
Milano	Milano	Milano	Milano	
		Busto Arsizio		
	Bergamo	Bergamo	Bergamo	
	Como	Como	Como	
	Pavia	Pavia	Pavia	
	Sondrio	Sondrio	Sondrio	
Sezione di Brescia . . .	Brescia	Brescia	Brescia	
	Cremona	Cremona	Cremona	
	Mantova	Mantova	Mantova	
Napoli	Napoli	Napoli	Napoli	Napoli 1ª
				Napoli 2ª
	Avellino	Avellino	Avellino	
	Benevento	Benevento	Benevento	
	Campobasso	Campobasso	Campobasso	
	Cassino	Cassino	Cassino	
	Salerno	Salerno	Salerno	
	Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere
Sezione di Potenza . .	Potenza	Potenza	Potenza	
		Lagonegro		Lagonegro
		Matera		Matera
		Melfi		Melfi
Palermo	Palermo	Palermo	Palermo	Palermo
		Termini Imerese		Termini Imerese
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	
		Sciacca		Sciacca
	Trapani	Trapani	Trapani	
Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
	Frosinone	Frosinone	Frosinone	
		Velletri		Velletri
	Viterbo	Viterbo	Viterbo	
Sezione di Perugia . .	Perugia	Perugia	Perugia	
	Terni	Terni	Terni	
Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
	Cuneo	Cuneo	Cuneo	
	Ivrea	Ivrea	Ivrea	
	Novara	Novara	Novara	
		Biella		
		Pallanza		
	Casale	Casale	Casale	
	Asti	Asti	Asti	
	Alessandria	Alessandria	Alessandria	
Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	
	Padova	Padova	Padova	
	Rovigo	Rovigo	Rovigo	
	Verona	Verona	Verona	
	Treviso	Treviso	Treviso	
	Belluno	Belluno	Belluno	
	Udine	Udine	Udine	
		Tolmezzo		
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della giustizia e degli affari di culto
OVIGLIO.

Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1365, *relativo al personale di magistratura addetto alle Corti di cassazione soppresse.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto 24 marzo 1923, n 602 e il R. D. 3 maggio 1923, n. 1165;

Sulla proposta del guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I primi presidenti e i procuratori generali delle Corti di cassazione, in confronto dei quali possono essere disposti i provvedimenti indicati nell'art. 3 capoverso del R. D. 3 maggio 1923, n. 1028 e nell'art. 6 del R. D. 2 giugno 1923, n. 1208, sono trattenuti negli attuali loro uffici dopo il 1° luglio ma non oltre il 31 dicembre 1923, salvo che, prima di questo termine, raggiungano i limiti di età stabiliti dalla legge.

I provvedimenti su indicati occorrenti per la loro sistemazione saranno disposti, sentito il Consiglio dei ministri, non oltre il mese di dicembre 1923, provvedendosi contemporaneamente alla nomina dei capi della Corte di cassazione del Regno.

Sarà egualmente trattenuto dopo il 1° luglio e non oltre il 31 dicembre 1923 il personale di magistratura e quello di cancelleria e di segreteria giudiziaria attualmente addetto alle soppresse Corti di cassazione, ferma la disposizione dell'art. 1 del R. D. 7 giugno 1923, n. 12·3, circa i trasferimenti, e salvi i provvedimenti di dispensa dal servizio o di collocamento a riposo che venissero disposti a termini dei Regi decreti 3 maggio 1923, numero 1028 e 2 giugno 1923, n. 1208.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1361, *che provvede ad alcune modifiche relative alla nuova circoscrizione giudiziaria del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuto che, a seguito dell'eruzione dell'Etna che ha rese difficili le comunicazioni fra Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, è necessario rinviare al 1° ottobre 1923 l'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa;

Visto l'art. 3 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, approvata col R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, è parzialmente modificata secondo l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Le modificazioni indicate nella detta tabella avranno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta ufficiale », e saranno da tale data applicabili le norme di attuazione contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602.

Art. 2.

L'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria della pretura di Linguaglossa è rinviata al 1° ottobre 1923, e da tale data i termini fissati dagli articoli 1, 2, 3 e seguenti del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, sono rispettivamente prorogati al 1° ottobre 1923 ed al 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

TABELLA delle modifiche relative alla nuova circoscrizione giudiziaria del Regno.

I. - Aggregazioni diverse.

a) Mandamenti:

Canale dal tribunale di Cuneo a quello di Asti
Castellone al Volturno id. Campobasso id. Cassino.
Cotogno id. Pavia id. Milano.
Lodi id. Pavia id. Milano.
Orvinio id. Terni id. Roma.
Sessa Aurunca id. Cassino id. Santa Maria Capua Vetere.
Trino id. Novara id. Casale.

Varzi id. Piacenza id. Pavia.
Venafro id. Campobasso id. Cassino.

b) Comuni:

Distretto di Ancona

—

Carpegna dalla pretura di Mercatino Marecchia a quella di Macerata Feltria.
Force id. Amandola id. Ascoli Piceno.

Distretto di Aquila

Lentella dalla pretura di Gissi a quella di Vasto.
Paglieta id. Casalbordino id. Atessa.
Pennadomo id. Villa Santa Maria id. Torricella Peligna.
Roccacasale id. Popoli id. Pratola Peligna.
Sant'Eusanio del Sangro id. Guardiagrele id. Lanciano.
Vittorito id. Pratola Peligna id. Popoli.
Rocca di Mezzo id. San Demetrio nei Vestini id. Aquila.

Distretto di Bari

Cisternino dalla pretura di Martina Franca a quella di Monopoli.
Corigliano d'Otranto id. Galatina id. Maglie.
Galatone id. Galatina id. Nardò.
Locorotondo id. Martina Franca id. Monopoli.
Sant'Eramo in Colle id. Gioia del Colle id. Altamura.
Specchia id. Casarano id. Tricase.

Distretto di Bologna

Civitella di Romagna dalla pretura di Rocca San Casciano a quella di Forlì.
Galeata id. Modigliana id. Faenza.
Montecreto id. Pavullo id. Pievepelago
Mortano id. Rocca San Casciano id. Bagno di Romagna.
Sorbano id. Bagno di Romagna id. Cesena.
Tredozio id. Rocca San Casciano id. Faenza.

Distretto di Cagliari

Bolotana dalla pretura di Macomer a quella di Bono.
Lei id. Macomer id. Bono.
Silanus id. Macomer id. Bono.
Villanova Truscheddu id. Busachi id. Oristano.

Distretto di Catanzaro

Cotronei dalla pretura di S. Severina a quella di Petilia Policastro.
Fiumefreddo Bruzio id. Amantea id. Paola.
Motta S. Lucia id. Nocera Terinese id. Scigliano.
S. Martino di Finita id. S. Marco Argentano id. Montalto Uffugo.

Distretto di Catania

Capizzi dalla pretura di Mistretta a quella di Nicosia.
Giarratana id. Ragusa id. Chiaromonte Gulfi.
Gualtieri Sicaminò id. Barcellona Pozzo di Gotto id. Milazzo.
Monterosso Almo id. Ragusa id. Chiaromonte Gulfi.
Motta S. Giovanni id. Gallina id. Reggio Calabria.
Pellaro id. Gallina id. Reggio Calabria.
S. Filippo del Mela id. Barcellona Pozzo di Gotto id. Milazzo.
S. Lucia del Mela id. Barcellona Pozzo di Gotto id. Milazzo.

Distretto di Firenze.

Bientina dalla pretura di Cascina a quella di Pontedera.
Buti id. Cascina id. Pontedera.
Marciano id. Cortona id. Arezzo.
Santa Luce id. Pontedera id. Cecina.

Distretto di Genova.

Carro dalla pretura di Spezia 2° a quella di Sestri Levante.
Licciana id. Fivizzano id. Spezia 2°.

Distretto di Milano.

Calcinate dalla pretura di Treviglio a quella di Grumello del Monte.
Cavernago id. id.
Mornico al Serio id. id.
Palosco id. id.
Cernusco sul Naviglio dalla pretura di Cassano d'Adda a quella di Milano 7°.
Ghedi dalla pretura di Verolanuova a quella di Montichiari.
Almbivere dalla pretura di Almenno San Salvatore a quella di Bergamo 1°.
Bonate di Sopra id. id.
Bonate di Sotto id. id.
Bottanuco id. id.
Brembate di Sopra id. id.
Brembate di Sotto id. id.
Calusco d'Adda id. id.
Capriate d'Adda id. id.
Carvico id. id.
Chignolo d'Isola id. id.
Filago id. id.
Grignano id. id.
Locate Bergamasco dalla pretura di Almenno San Salvatore a quella di Bergamo 2°.
Madone id. id.
Mapello id. id.
Marne id. id.
Medolago id. id.
Ponte San Pietro id. id.
Presezzo id. id.
San Gervasio d'Adda id. id.
Solza id. id.
Sotto il Monte id. id.
Suisio id. id.
Terno id. id.
Rodero id. Como 2° id. Varese.
Seveso id. Saronno id. Desio.
Sondalo id. Bormio id. Tirano.
Turbigo id. Rho id. Busto Arsizio.
Vermezzo id. Milano 7° id. Abbiategrasso.

Distretto di Napoli

Bagnoli del Trigno dalla pretura di Castropignano a quella di Frosolone.
Castel Civita id. Postiglione id. S. Angelo a Fasanella.
Castrocielo id. Arce id. Pontecorvo.
Civitanova del Sannio id. Frosolone id. Carovilli.
Moliterno id. Viggiano id. Montesano.
Sarcone id. id.
San Biagio Saracinesco id. Cassino ad Atina.

Distretto di Palermo

Alimena dalla pretura di Gangi a quella di Polizzi Generosa.
Bompietro id. id.
Calatafimi id. Salemi id. Castellamare del Golfo.

Lampedusa dalla pretura di Licata a quella Girgenti.
Serradifalco id. Canicattì id. Caltanissetta.
Bompensiere id. id.
Montedoro id. id.

Distretto di Roma

—

Alviano dalla pretura di Narni a quella di Orvieto.
Guardea id. id.
Lugnano in Teverina id. id.
Campagnano di Roma id. Castelnuovo di Porto id. Roma 4°.
Mazzano Romano id. id.
Formello id. id.
Castelgiorgio id. Acquapendente id. Orvieto.
Collevecchio id. Civitacastellana id. Poggio Mirteto.
Magliano Sabino id. id.
Montebuono id. id.
Tarano id. id.
Mompeo id. Fara Sabina id. Poggio Mirteto.
Salisano id. id.
Monterotondo id. Palombara Sabina id. Roma 6°
Mentana id. id.
Prossedi id. Piperno id. Ceccano.
Roiate id. Palestrina id. Subiaco.
Scandriglia id. Orvinio id. Fara Sabina.
Umbertide id. Gubbio id. Città di Castello,

Distretto di Torino

—

Barolo dalla pretura di Brà a quella di Alba.
Briona id. Borgomanero id. Novara.
Cervere id. Racconigi id. Brà.
Gabiano id. Moncalvo id. Casale.
Moncestino id. id.
Varengo id. id. id.
Villamiroglio id. id.
Govone id. Alba id. Asti.
Magliano Alfieri id. id.
Priocca id. id. id.
Masino id. Ivrea id. Strambino.
Salmour id. Carrù id. Fossano.
S. Albano Stura id. Carrù id. Fossano.
Trinità id. Carrù id. Fossano.
San Salvatore Monferrato id. Valenza id. Alessandria 2° mandamento.
Castelletto Scazzoso id. Valenza id. Alessandria 2° mandamento.
Lu id. Valenza id. Alessandria 2° mandamento.
Vialfrè id. Rivarolo Canavese id. Strambino
Vottignasco id. Dronero id. Fossano.
Zeme Lomellina id. Mede id. Mortara.

Distretto di Venezia

—

Farra di Soligo dalla pretura di Conegliano a quella di Montebelluna.
Mirano id. Dolo id. Mestre.
Sandrigo id. Bassano Vicentino id. Vicenza.
Segusino id. Feltre id. Montebelluna.

II. — Correzioni di errori materiali ed altre rettifiche da apportarsi alle due tabelle annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

—

1. Mandamento di Trebisacce (trib. di Castrovillari) aggiungerlo nella tabella 1ª.
2. Tribunale di Gerace, sostituire nelle due tabelle la denominazione di Gerace Marina.
3. Mandamento di Iesi, ai Comuni dipendenti aggiungere nella tabella 2ª quello di Sammarcello.
4. Mandamento di Tempio Pausania, aggiungere nella tabella 2ª il comune di recente creazione Arzaghena.
5. Mandamento di Castiglione delle Stiviere, eliminarlo nella tabella 2ª dalla circoscrizione del tribunale di Brescia e comprenderlo in quella del tribunale di Mantova.
6. Mandamento di Grottaminarda, comune di Melito Valle Bonito, riportarlo sotto la denominazione di Melito Irpino, a norma del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1175.
7. Mandamento di Pozzuoli, ai comuni dipendenti aggiungere quello di Bacoli.
8. Mandamento di Orvieto, ai comuni dipendenti aggiungere quello di Fabro.
9. Mandamento di Biella - Eliminare il comune di Salussola.
10. Mandamento di Intra - Eliminare il comune Arizzano ed aggiungere quelli di Arizzano Inferiore ed Arizzano Superiore.
11. Mandamento di Lanzo Torinese - Eliminare il comune di Graye, modificando la denominazione di quello di Forno Alpi in Forno Alpi Graje.
12. Mandamento Udine I — Eliminare l'indicazione « fino a Chiavris » sostituendola con quella « e via Tricesimo ».
13. Mandamento di Feltre — Modificare la denominazione del comune di « Seren » in quella di « Seren del Grappa » a norma del R. decreto 6 maggio 1923 n. 1022.
14. Mandamento di Schio — Modificare la denominazione del comune di Barcarola in quella di « Forni ».
15. Mandamento di Chioggia — Eliminare comune Pellestrina.
16. Mandamento Venezia II — Aggiungere il territorio del soppresso comune di Pellestrina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della giustizia e degli affari di culto
OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, contenente disposizioni circa il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto contenente disposizioni circa il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato.

SIRE!

La gestione delle automobili assegnata alle alte cariche dello Stato venne finora effettuata nelle forme più disparate: da alcune amministrazioni in economia, con macchine e personale proprio; da altre con macchine proprie e personale dipendente dalle ditte che assumevano l'esercizio dell'automobile; da altre infine con macchine e personale delle ditte appaltatrici.

Si è ritenuto pertanto necessario, in seguito al passaggio dei servizi automobilistici delle Amministrazioni centrali al Provve-

ditorato generale dello Stato, di fissare nuove norme che disciplinino in modo uniforme i servizi medesimi e valgano nel tempo stesso ad assicurare un più esatto controllo ed ad ottenere ogni possibile economia nella gestione delle relative spese.

A ciò provvede appunto l'accluso schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del 1°, 2°, e 3° comma dell'art. 5 de regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato approvato con il Nostro decreto 13 luglio 1922, n. 1136, non sono applicabili ai servizi automobilistici per le Amministrazioni centrali, per i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per l'avvocato generale erariale, e per il presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura.

Art. 2.

L'esercizio dei veicoli necessari per i servizi suddetti verrà effettuato in economia dal Provveditorato generale dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1923.

I conducenti degli autoveicoli suindicati saranno assunti fra il personale subalterno operaio o tecnico delle singole Amministrazioni, ed in aggiunta allo stipendio potrà essere loro assegnata una indennità mensile, da prelevarsi dal capitolo stanziato nel bilancio della rispettiva Amministrazione per premi di rendimento.

I conducenti i quali, alla data del presente decreto, non appartengono ai ruoli di alcuna Amministrazione statale, potranno, a decorrere dal 1° luglio 1923, essere collocati nei ruoli del personale subalterno, tecnico od operaio dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, purchè dimostrino di aver prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1366, che stabilisce i nuovi prezzi per gli annunzi, gli abbonamenti e la vendita della Gazzetta ufficiale *del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la necessità di modificare gli attuali prezzi delle inserzioni degli annunzi nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », nonchè i prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta » medesima per porli in armonia con i sensibili aumenti verificatisi nelle spese di stampa e di composizione;

Veduto l'articolo 5 della legge 30 giugno 1876, numero 3195, serie 2ª, sulla pubblicazione degli annunzi legali;

Veduti il Decreto-Legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, il R. decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2468, ed il R. decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1959, con i quali furono modificati i prezzi d'inserzione degli avvisi nella « Gazzetta Ufficiale »;

Veduto il decreto 18 ottobre 1921 del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, registrato alla Corte dei Conti il 30 novembre 1921, registro 32, foglio 154, col quale furono fissati gli attuali prezzi di vendita e di abbonamento della « Gazzetta Ufficiale »;

Veduto il R. Decreto 7 giugno 1923, n. 1252;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze di concerto con quello della Giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », per ogni linea di colonna o spazio di linea, è di lire due per gli annunzi giudiziari e di lire tre per qualunque altro annunzio.

Art. 2.

L'art. 1 del suindicato decreto ministeriale 18 ottobre 1921 è modificato come appresso:

I prezzi e le norme di abbonamento e di vendita della

« Gazzetta Ufficiale del Regno » sono determinati nella seguente misura:

Abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » (Parte 1ª e 2ª):

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno: trimestre L. 40, semestre L. 60, anno L. 100;

All'estero (Paesi dell'Unione Postale): trimestre L. 70, semestre L. 120, anno L. 200.

Abbonamento alla sola parte 1ª:

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno: trimestre L. 25, semestre L. 40, anno L. 70;

All'estero (Paesi dell'Unione Postale): trimestre L. 50, semestre L. 80, anno L. 120.

Ogni 32 pagine, o frazione di 32 pagine, di un numero separato della « Gazzetta Ufficiale » - Parte 1ª - nel Regno cent. 60, arretrato cent. 80; all'estero L. 1,20.

Ogni 4 pagine della « Gazzetta Ufficiale » - Parte 2ª - (Foglio delle inserzioni): nel Regno cent. 30; arretrato cent. 40.

Gli abbonamenti si ricevono presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » (Provveditorato Generale dello Stato), ovvero presso gli Uffici postali e decorrono dal 1° di ogni mese.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI
OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Elevazione di contributi scolastici ed approvazione di statuti.

N. 1242. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Casella Ligure della provincia di Genova, deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1351,98, col R. D. 17 gennaio 1915, n. 214, è elevato a L. 2027,97 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1271. Regio decreto 3 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari in Cagliari.

N. 1272. Regio decreto 31 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari nella Regione cumana in Napoli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 2 all'8 luglio 1923, è stata fissata in lire quattrocentotrentadue rappresentanti cento dazio nominale e trecentotrentadue aggiunta cambio.

* * *

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numero delle 120 obbligazioni della **ferrovia di Cuneo 2ª emissione** 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1839, n. 3821, state sorteggiate nella 128ª estrazione dell'8 giugno 1923.

64	197	279	322	358
545	649	655	907	924
981	1015	1242	1277	1662
1697	1810	1814	1871	2512
2864	3031	3748	3886	3955
3956	4062	4380	4410	4430
4485	4570	4619	4834	4979
5142	5155	5313	5515	5544
5554	5627	5654	6005	6192
6489	6609	6632	6951	6956
7127	7129	7233	7508	7519
7655	7853	8041	8099	8241
8296	8406	8460	8593	8645
8879	9109	9288	9290	9615
9664	9688	10085	10187	10204
10445	10456	10544	10692	10728
10913	11000	11182	11247	11328
11348	11522	11738	12234	12445
12757	12794	12850	12971	13112
13148	13252	13359	13377	13398
13441	13475	13492	13504	13569
13753	13757	13849	14091	14668
14693	14694	14695	14699	15084
15106	15309	15721	15825	15754

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1923 ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio succ., dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, addì 8 giugno 1923.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.
Il direttore generale: D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	137 97	Dinari	—
Londra	103 46	Corone jugoslave	—
Svizzera	403 17	Belgio	118 25
Spagna	331 —	Olanda	8 91
Berlino	0 0185	Pesos oro	—
Vienna	0 032	Pesos carta	—
Praga	67 25	New York	22 36

Oro 431 44

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 64	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 72	—

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

BANCA D'ITALIA

Riassunto della situazione al 31 maggio 1923.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	1.485.544 845 01	+	14.286
Portafoglio su piazze italiane	4.819.913.838 62	+	128.197
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13 669.681 —	+	123
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	4.834.112.525 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 1.884.697.829,35 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.244.697.829 35	+	170.700
Titoli	407.227.860 01	+	405
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	122.381.144 50	—	41
Conti correnti attivi (nel Regno L 291.533.025,14; all'estero L 659.196.498,96)	950.729.524 10	—	45.252
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	343.385.281 80	—	1.222
Partite varie	1.632.214.978 03	+	50.103
Sofferenze	3.995.614 31	+	43
Spese dell'esercizio	25.753.993 40	+	5.593
Totale . . .	17.459.627.115 13	+	322.935
Depositi	36.348.534.444 69	+	214.173
Totale generale . . .	53.808.161.559 82	+	537.108

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	12 185.898.950 —	+	131.865
Debiti a vista	731.766.843 12	+	92.878
Depositi in conto corrente fruttifero	817.093.640 19	+	74.114
Conti correnti passivi	91.598.770 33	—	9.983
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	1.585 672.211 54	—	36.812
Partite varie	1.598.856.059 59	+	61.880
Rendite dell'esercizio	148.715.228 03	+	8.993
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.459.627.115 13	+	322.935
Depositanti	36 348 534.444 69	+	214.173
Totale generale	53.808.161.559 82	+	537.108

Riserva.	
Oro	887.855.028 87
Argento	75 577.960 50
Valute equiparate	649.719.280 51
Totale della riserva . . .	1.613.152.269 88

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.613.152.269 88
Attività diverse	10.572.746.680 12
	12.185.898.950 —

Eccedenza di garanzia L. 2.121.146.198,36 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0/0 pei debiti a vista) alla circolazione 24.02 0/0

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L. 82.744.909 34	L. 93.857.465 34
Argento	scudi al titolo di 900/1000 a corso legale	L. 9.557.380 —	» 11 112.556 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 1.555.176 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

15861 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto 14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 31 maggio 1923

Attivo.		**DIFFERENZE colla situazione precedente** *(Migliaia di lire)*	
Cassa	397 295.062 55	+	3.304
Portafoglio su piazze italiane	1.314.549.006 15	+	24.774
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.707.892 30	—	9
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.200.835 650 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 394.806.397,15 ; al Tesoro L. 94.000.000)	488 806.397 15	+	3.645
Titoli	147.584.579 78	—	21
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	57.077.743 54	—	108
Conti correnti attivi (nel Regno L. 89.602.657,93 ; all'estero L. 34 [illegible]07.8[illegible]81)	123.810.557 74	+	11.118
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	6.183.426 40	+	485
Partite varie	535.727.034 23	+	5.430
Sofferenze	3.283.147 60	+	350
Spese dell'esercizio	15.244.072 97	+	2.314
ta	4.472.104.570 41	+	51.282
Depositi	4.674.472.929 95	—	9.589
Totale generale	9 146.577.500 36	+	41.693

Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	108.557.199 53		—
Circolazione	3 380.285.500 —	+	1.302
Debiti a vista	209.920.721 09	+	41.021
Depositi in conto corrente fruttifero	263.999.477 54	—	8.568
Conti correnti passivi	29.463.043 31	+	661
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	11.071.731 58	+	1.392
Partite varie	361.395.738 89	+	12.703
Rendite dell'esercizio	57.411.158 47	+	2.771
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.472.104.570 41	+	51.282
Depositanti	4 674.472.929 95	—	9.589
Totale generale	9 146.577.500 36	+	41.693

Riserva.

Oro	202.479 864 57
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	67.237.882 49
Totale della riserva	299.857.7[illegible]5 06

Garanzia di biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	299.857.785 06
Attività diverse	3.080.427.714 94
	3 380.285.500 —

Eccedenza di garanzia L. 234 761.004 77 (*per memoria*)

Rapporto della riserva alla circolazione 15,18 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

15862 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 31 maggio 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	115.084.154 96	—	3.293
Portafoglio su piazze italiane	261.296.551 13	—	1.129
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	12.952.500 —		—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	358.391.375 —		—
Anticipazioni (ordinarie L 115.359.843,04; al Tesoro L. 31.000.000)	146.359.843 04	+	340
Titoli	49.163.744 10		—
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12		—
Conti correnti attivi (nel Regno L. 54.561.106,16; all'estero L. 10 397 491,59	64.958.597 75	+	2.754
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	188.363.682 23	—	1.798
Partite varie	76.342 655 27	+	2.155
Sofferenze	219.859 85	+	2
Spese dell'esercizio	5.352.289 83	+	1.010
Totale	1.320.023.729 28	+	41
Depositi	1.438.055.520 58	+	2.184
Totale generale	2.758.079.249 86	+	2.225

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —		—
Massa di rispetto	22.215.188 37		—
Riserva straordinaria	8.384.728 10		—
Circolazione	722.352.450 —	+	8.230
Debiti a vista	111.636.362 34	—	241
Depositi in conto corrente fruttifero	86.645.445 88	—	2043
Conti correnti passivi	7.764.281 78	+	505
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	192.353.908 56	—	1.588
Partite varie	148.096.988 05	—	5.272
Rendite dell'esercizio	8 574.376 20	+	450
Utili netti dell'esercizio precedente	—		—
Totale	1.320.023.729 28	+	41
Depositanti	1.438.055.520 58	+	2.184
Totale generale	2.758.079.249 86	+	2.225

Riserva.

Oro	39 443.468 09
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	23.340.543 87
Totale della riserva	72.361.896 96

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L 28.000.000)	72.361.896 96
Attività diverse	649.990.553 04
	722.352.450 —

Eccedenza di garanzia L. 184.432.163,89 (*per memoria*).
Rapporto della riserva alla circolazione: 21,28 %.

Il direttore generale
MORMINO.

Il ragioniere generale
BADAMI.

15863 — A pagamento.

N. 27.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 31 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la Prefettura di Piacenza, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada Nazionale n. 28, Genova-Piacenza compreso fra il confine Pavia-Piacenza e la Barriera Vittorio Emanuele II in Piacenza, della lunghezza di m. 40.820, esclusa la traversa di Riverparo, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 450 000 di cui 447.900 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 25, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 30 aprile 1923.

I due capitolati ed il disegno, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Perugia nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni tre e più precisamente dal giorno della consegna dei lavori al 30 giugno 1926, salvo all'Amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 19 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltatare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sopra indicate, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, qualora non risulti dallo statuto sociale, estratta da notaio e debitamente legalizzata la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1) certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di Capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna Cooperativa o da ciascun Consorzio che con-

corre e dalle singole coopérative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della Società e dello incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera b) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'aver versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 15.000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1750 se trattisi di Consorzi di Cooperative in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del Regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del Capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 23 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15864 — A credito

N. 28.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 3 agosto 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia Meridionale ed Insulare, e presso la prefettura di Cagliari, avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di un sifone in beton armato sotto il rio Cixerri e di due tratti d'argine del rio Cixerri dal sifone fino alla confluenza del detto rio col Fluminimannu; nonchè per lo scavo di un tratto di savanella dello stesso rio dal sifone fino alla confluenza del Fluminimannu, e di due tratti di canale, immissario ed emissario del sifone.

Importo presunto complessivo L. 1.174.000 soggette a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 28 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 1 maggio 1921 e di quello speciale in data 23 aprile 1921.

I due Capitolati ed i disegni che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Cagliari nelle consuete ore di ufficio.

Copie a stampa del Capitolato speciale potranno aversi gratuitamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro mesi 24 dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 23 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto pro-

prio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sotto prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore, per tutto il tempo indicato all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b), certificati del R. console competente che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, qualora non risulti dallo statuto sociale, estratta da notaio e debitamente legalizzata la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

I Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono:

1. Presentare certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b, purchè nella domanda forniscono precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato d'idoneità indicati alla lettera b, del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 30.000 se trattisi di Ditte e Società in genere e di L. 6400 se trattisi di Consorzi di Cooperative in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del Capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto dell'importo medio annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 26 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15865 — A credito.

(1ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

121° Elenco dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

21050. Sergi Giovanna fu Santi, nata a Boston, di anni 50, casalinga, moglie di Galletta Stellario.

21051. Galletta Giuseppe fu Francesco e fu Andronaco Francesca, nata a Messina, di anni 7, casalinga, moglie di Ferrara Santi.

21052. Manai Giuseppe fu Francesco e fu Vincenza Mare, nato a Messina, di anni 55, civile, celibe.

21053. Scarsi Antonia fu Giovanni e fu Basile Giuseppa, nata a Messina, di anni 68, civile, vedova di d'Amico Giuseppe.

21054. Scarsi Rosaria fu Giovanni e fu Basile Giuseppe, di anni 65, civile, nubile.

21055. Scarsi Concetta fu Giovanni e fu Basile Giuseppa, nata a Messina, di anni 62, civile, moglie di Russo Bartolomeo.

21056. Russo Bartolomeo fu Mariano, nato a Messina, di anni 65, impiegato, marito di Scarsi Concetta.

21057. Scarsi Barbara fu Giovanni e fu Basile Giuseppa, nata a Messina, di anni 69, civile, moglie di Macdonald Francesco.

Messina, 10 giugno 1923.

L'ufficiale dello stato civile
Contarini.

Per il segretario
Micali.

15860 — Gratuito.

(2ª pubblicazione).

COMUNICATO

Il sottoscritto procuratore, a norma e per gli effetti dell'artisolo 23 C. C. u. c. v. rende noto che, il tribunale civile di Gerace, su istanza di Agostino Caterina fu Domenico e figli Silvestri Vincenzo, Maria Rosa e Maria Antonia, da Mammola per la dichiarazione di assenza presunta del rispettivo marito e padre Silvestri Nicodemo fu Michelangelo con decisione 20 luglio 1921 ha ordinato che siano assunte informazioni.

Gerace, 12 dicembre 1922.

Il procuratore
Nicola Del Pozzo.

14752 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO

di deliberazione per dichiarazione di assenza

In seguito ad istanza della signora Anna Patano fu Michele, con la quale si chiede dichiararsi l'assenza di Giuseppe Patano fu Michele, già residente e domiciliato in Triggiano, donde è scomparso da un ventennio senza lasciare alcun procuratore e senza dare notizie di sè, il tribunale civile e penale di Bari con provvedimento del 12 febbraio 1923, ordinava fossero assunte informazioni a norma di legge in merito alla suddetta istanza di Anna Patano.

Roma, maggio 1923.

avv Vito Camicia.

14652 — A pagamen o.

Dario Peruzy, direttore. Tumino Raffaele, *gerente*.

Tipografia delle Mantellate.